



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

FEASR

**PROGRAMMA regionale di SVILUPPO
RURALE**

2007 - 2013

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Regolamento interno

Articolo 1

(Costituzione)

1. Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5714 del 20 Novembre 2007), è stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 115 del 8 febbraio 2008, conformemente alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'articolo 77 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione dei Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.
2. Il Comitato di Sorveglianza (di seguito denominato "Comitato") è presieduto dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Protezione Civile o dal Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile. In assenza di entrambi, il Comitato è presieduto dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR).
3. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione o Istituzione rappresentata o delegato per iscritto dal membro titolare per una singola seduta del Comitato.
4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Presidente, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle Istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali e regionali, di altre Istituzioni nazionali e altri esperti in relazione a specifiche materie di competenza del PSR.

Articolo 2

(Compiti)

1. Il Comitato accerta l'effettiva attuazione del PSR e a tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nel PSR e nel presente regolamento interno.
2. Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del PSR. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del PSR, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
 - b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del PSR, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
 - c) esamina i risultati del PSR, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
 - d) esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR e la relazione finale prima della trasmissione alla Commissione Europea;
 - e) ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del PSR per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 del Reg. (CE) 1698/05 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
 - f) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della Decisione della Commissione Europea concernente la partecipazione del FEASR.
3. Il Comitato, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, è informato sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità.

4. Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2000-2006 ed al Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ della Regione Liguria. In tali casi valgono le norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e le pertinenti norme stabilite nel Programma Leader+ regionale (PLR). In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il Comitato di Sorveglianza del PSR della Regione Liguria per il periodo 2007-2013, attuando conseguentemente i propri compiti in veste di Comitato di Sorveglianza del PLR 2000-2006, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva i rapporti di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora già non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PSR della Regione Liguria 2007-2013, predisponendo un Ordine del Giorno specifico.

Articolo 3

(Riunioni)

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che si rende necessario; viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno metà dei componenti o su richiesta della Commissione Europea.
2. Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Liguria o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle parti economiche e sociali ed eventualmente della Commissione Europea.

Articolo 4

(Ordine del giorno)

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.
2. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente invia ai membri del Comitato la convocazione con la proposta di ordine del giorno almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di ordine del giorno, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e dettagliati.
4. Il Presidente, valutate le proposte, formalizza l'ordine del giorno almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione inviando l'ordine del giorno definitivo e i documenti necessari ai lavori.
5. In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine, in ogni caso entro 5 giorni prima della riunione del Comitato.

Articolo 5

(Deliberazioni)

1. I membri con funzione deliberante sono i seguenti:
 - l'Assessore Regionale all'Agricoltura e Protezione civile, che ha funzioni di Presidente;
 - il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile;
 - l'Autorità di Gestione del Programma regionale di Sviluppo Rurale;
 - il Direttore del Dipartimento Ambiente;
 - il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia;
 - il Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale;
 - il Direttore del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo;
 - il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione;
 - il Direttore del Dipartimento Programmazione e Pianificazione Strategica;
 - l'Autorità di Gestione del Programma operativo regionale dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione – FESR";
 - l'Autorità di Gestione del Programma operativo regionale dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione – FSE";
 - il responsabile regionale dell'attuazione del Programma nazionale FEP;
 - il rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze IGRUE – responsabile a livello nazionale dell'attività di monitoraggio;
 - il rappresentante del "Distretto agricolo florovivaistico del ponente";
 - il rappresentante dell'Istituto Regionale per la Floricoltura;
 - il rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - il rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - il rappresentate dell'Unione regionale delle province liguri (URPL);
 - il rappresentate regionale dell'Unione nazionale comuni enti montani (UNCHEM);
 - il rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Liguria.

2. I membri con funzione consultiva (senza diritto di voto) sono i seguenti:
 - il rappresentante dei Servizi della Commissione europea;
 - la Consigliera regionale di parità;
 - un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'agricoltura, industria, artigianato, commercio e turismo;
 - un rappresentate per ciascuna delle Organizzazioni sindacali;
 - un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di settore;
 - un rappresentante delle organizzazioni non governative relative al settore ambiente;
 - un rappresentate delle organizzazioni non governative relative alle pari opportunità;
 - un rappresentante designato dei gruppi di azione locale (GAL).

3. Potranno altresì partecipare, su invito del Presidente, soggetti competenti su materie tecniche specifiche o per problematiche puntuali ed eventuali osservatori.

4. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei membri con funzione deliberante.

5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Comitato hanno efficacia immediata, salvo i casi in cui sia espressamente determinato diversamente.

Articolo 6

(Verbali)

1. Il Presidente, entro 20 giorni lavorativi dalla riunione, trasmette il verbale della precedente seduta che si intende condiviso da tutti i componenti qualora non pervengano osservazioni ostantive entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento.
2. L'approvazione formale del verbale della precedente seduta, viene sempre posto all'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato.
3. Il verbale dovrà riportare le eventuali osservazioni della Commissione Europea, anche se non recepite, le opinioni e le proposte degli altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Articolo 7

(Consultazioni scritte)

1. Le consultazioni scritte del Comitato sono attivate, qualora le circostanze lo richiedano, dal Presidente.
2. La consultazione scritta può essere avviata attraverso procedura:
 - ordinaria
 - d'urgenza (da utilizzarsi solo in casi straordinari e debitamente motivati)
3. La procedura di consultazione scritta ordinaria, prevede l'invio dei documenti da esaminare a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
4. Nel caso di procedura di consultazione scritta d'urgenza, i membri del Comitato esprimono per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione.
5. Le decisioni, in assenza di obiezioni, sono adottate decorsi i termini precedentemente individuati.
6. In presenza di obiezioni, la decisione è assunta in conformità all'articolo 5 comma 5.

Articolo 8

(Trasmissione della documentazione)

1. La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria tecnica del Comitato stesso, di cui al successivo articolo 9, è trasmessa a mezzo posta elettronica o resa disponibile per la consultazione sul sito internet della Regione Liguria <http://www.agriligurianet.it>.

2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare tempestivamente alla Segreteria tecnica, l'indirizzo e-mail e sue eventuali variazioni a garanzia del corretto invio di documentazione e comunicazioni.
3. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, o la loro tempestiva collocazione sul sito internet della Regione Liguria <http://www.agriligurianet.it>, viene prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.
4. Inoltre, la trasmissione della documentazione potrà avvenire, ove richiesto, attraverso il Sistema Informativo SFC2007 (System for Funds Management in the European Community).

Articolo 9

(Segreteria del Comitato)

1. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto al Comitato.
2. La responsabilità della Segreteria tecnica è dell'Autorità di Gestione.
3. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica sono posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del PSR, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché delle norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale.

Articolo 10

(Modifiche del Programma)

In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 78 lett. f), l'Autorità di Gestione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, sottopone, al Comitato proposte di modifica al PSR, che possono riguardare:

- l'attivazione di azioni/misure, necessarie ad assicurare efficienza, efficacia degli interventi e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune rimodulazioni delle risorse tra assi e misure del PSR;
- la modifica delle azioni/misure del PSR necessarie ad assicurare efficienza, efficacia degli interventi sul territorio e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune rimodulazioni finanziarie tra assi e misure.

Articolo 11

(Trasparenza e comunicazione)

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, il Presidente del Comitato riferisce sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del Comitato alcuni esempi di tali misure;
3. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni ed ogni altro documento ritenuto utile, sono resi disponibili sul sito internet della Regione Liguria <http://www.agriligurianet.it>.

Articolo 12

(Gratuità della partecipazione)

Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese da parte della Regione Liguria.

Articolo 13

(Validità del regolamento/norme attuative)

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 di approvazione del PSR, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e le altre disposizioni regolamentari e comunitarie, nazionali e regionali applicabili.